



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 115/20/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ +VALLI.TV
S.P.A.(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “PIU’ VALLI TV- LCN 73”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 38, COMMA 9, D.LGS. N.177/2005
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 14/2019 - PROC. 1/20/GG -CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 marzo 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la legge della Regione Lombardia, del 28 ottobre 2003, n. 20, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia, tra le altre, le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità”*;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”*, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole «*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*» siano sostituite dall’ inciso: «*fino a non oltre il 31 marzo 2020*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le comunicazioni Lombardia nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, ha acquisito, in data 6 dicembre 2019, copia delle registrazioni dei programmi irradiati nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 1 novembre 2019 e le ore 24:00 del 7 novembre 2019 dal fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale "Più Valli TV – LCN 73" della società +VALLI.TV S.p.A., rilevando, dall'esame dei palinsesti, violazioni plurime della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, decreto legislativo n.177/2005.

Con atto CONT. n. 14/2019 - notificato in data 11 dicembre 2019 - il CO.RE.COM Lombardia ha accertato e contestato alla società +VALLI.TV S.p.A., fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale "Più Valli TV – LCN 73", il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario nei giorni:

- 1 novembre 2019, fascia oraria 12:00-13:00
- 1 novembre 2019, fascia oraria 19:00-20:00
- 1 novembre 2019, fascia oraria 20:00-21:00
- 2 novembre 2019, fascia oraria 12.00-13.00
- 3 novembre 2019, fascia oraria 12:00-13:00
- 3 novembre 2019, fascia oraria 19:00-20:00
- 4 novembre 2019, fascia oraria 12:00-13:00
- 4 novembre 2019, fascia oraria 19:00-20:00
- 5 novembre 2019, fascia oraria 12:00-13:00
- 5 novembre 2019, fascia oraria 19:00-20:00
- 6 novembre 2019, fascia oraria 12:00-13:00
- 6 novembre 2019, fascia oraria 21:00-22:00
- 7 novembre 2019, fascia oraria 12:00-13:00
- 7 novembre 2019, fascia oraria 19:00-20:00

in violazione dell'art. 38, comma 9, decreto legislativo n.177/2005.

2. Deduzioni della società

La società ha trasmesso una memoria difensiva ed ha richiesto di essere audita in ordine ai fatti contestati. In sede di audizione, il rappresentante della società ha rappresentato le gravi difficoltà economiche dell'emittente - come risultanti dai bilanci degli anni 2017 e 2018 allegati alla memoria versata in atti - solo recentemente superate grazie al grande impegno profuso dai dipendenti, evidenziando altresì come l'emittente non percepisca alcun contributo pubblico, finanziando le proprie attività con la sola raccolta pubblicitaria. La missione sociale, fortemente orientata alla valorizzazione del territorio ed all'informazione locale con due edizioni giornaliere del telegiornale, è comprovata dalle scelte editoriali dell'emittente nei cui palinsesti non trovano spazio chat erotiche, programmi relativi al gioco del lotto e similari o spot che promuovano il gioco



d'azzardo, seppur altamente remunerativi. Successivamente alla contestazione dell'illecito, infine, l'emittente “[...] ha subito provveduto a "spalmare" le pubblicità contestate in diverse fasce orarie così da non incorrere più nella violazione in parola”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM Lombardia, con nota acquisita al prot. Agcom n. 0025232 del giorno 20 gennaio 2019, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società +VALLI.TV S.p.A., fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale “Più Valli TV – LCN 73” per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 38, comma 9, decreto legislativo n.177/2005, evidenziando come “l'emittente in parola sia sempre stata virtuosa e come sia fortemente motivata ed impegnata a dare informazione di qualità al proprio pubblico e a svolgere il ruolo di presidio informativo per le province di Bergamo e Brescia” e chiedendo all'Autorità, anche in considerazione della situazione non particolarmente positiva dei bilanci prodotti da quest'ultima, l'applicazione del minimo edittale.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM Lombardia, ad eccezione della parte relativa all'entità della sanzione. Sussistono, infatti, gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per il mancato rispetto, nel periodo compreso tra il giorno 1 novembre 2019 e il giorno 7 novembre 2019, da parte del già menzionato fornitore del servizio di media audiovisivo “Più Valli TV – LCN 73”, del limite del 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione, previsto dall'art. 38, comma 9, decreto legislativo n.177/2005. La violazione della disposizione normativa in epigrafe, anche a voler escludere ogni valutazione in ordine alla intenzionalità della stessa, non è contraddetta da dimostrazioni contrarie e non pare potersi attribuire ad un errore scusabile del fornitore del servizio di media audiovisivo tale da elidere la punibilità della condotta, in quanto sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, “la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrentatre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. b), 2, lett. a) e 5, dell'art. 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;



RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) per ciascuna delle giornate di programmazione in esame, al netto di ogni altro onere accessorio, e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale "Più Valli TV – LCN 73" deve ritenersi di lieve gravità tenuto conto della contenuta numerosità degli episodi di violazione rilevati per ogni giornata di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini della eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione provvedendo solo successivamente alla ricezione dell'atto di contestazione alla redistribuzione degli spot pubblicitari nel rispetto delle soglie di affollamento orario previste dalla normativa vigente.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le condizioni economiche dell'agente, che presenta nell'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2018 (fonte: Infocamere) un utile d'esercizio, consentono l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 10846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione prevista per la singola violazione moltiplicata per il numero delle giornate di programmazione televisiva (n.7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;



UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società +VALLI.TV S.p.A., fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale "Più Valli TV – LCN 73", con sede legale in via Cavallera 12 – 25040 – Darfo Boario Terme (BS), di pagare la sanzione amministrativa di euro 10846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, decreto legislativo n.177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del decreto legislativo medesimo;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, a mezzo bolletino postale utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato ovvero mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT42H0100003245348010238000, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 115/20/CONS".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 115/20/CONS".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone